

# CASO “SALLUSTI” E CASO “ILVA”: PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E DECISIONI “POLITICAMENTE SENSIBILI” A CONFRONTO\*

di Francesco Tripodi \*\*  
(6 novembre 2013)

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La vicenda “Sallusti” e le decisioni “moderatrici” del Procuratore di Milano. – 3. Il caso “Ilva” e la Procura di Taranto in trincea. – 4. Prove di nuovi assetti rispetto al ruolo del pubblico Ministero ?

## 1. Premessa

Sebbene in ambiti assai diversi, le vicende della esecuzione della pena nel noto caso del direttore del *Giornale* Alessandro Sallusti e il lunghissimo *iter* giudiziario dell'indagine sull'*Ilva* di Taranto, presentano un comune profilo di interesse sul piano delle dinamiche del potere giudiziario che vale la pena approfondire. Esso è dato dai comportamenti e dalle decisioni dei capi delle rispettive Procure, che appaiono inserirsi, con modalità assai differenti, nel problema dei rapporti tra magistratura inquirente e potere politico, rivelando diverse letture della posizione ordinamentale del Pubblico Ministero, specie dopo il D.lg. n. 109 del 2006, e ponendo temi stimolanti rispetto al dibattito ormai ricchissimo sulle prospettive di riforma.

## 2. La vicenda “Sallusti” e le decisioni “moderatrici” del Procuratore di Milano

La prima vicenda, quella delle iniziative assunte dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti del “noto” giornalista Sallusti, dopo che nell'ottobre 2012 era divenuta definitiva una condanna a pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, inizia con l'avocazione del fascicolo relativo alla esecuzione da parte del Procuratore. Secondo la prassi, il P.M. assegnatario avrebbe dovuto emettere un ordine di carcerazione, in assenza di una istanza per l'accesso a misure alternative da parte del condannato (con scelta polemica accuratamente pubblicizzata), nei trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena provvisoriamente sospesa.

Il Procuratore motivava l'avocazione ritenendo di doversi discostare dagli indirizzi fino a quel momento adottati ex art. 656 cpp, assumendone uno innovativo, concernente la possibilità di nuova sospensione della pena, questa volta d'ufficio, in applicazione del c.d. decreto “svuota carceri” (legge 199/2010), facendo in modo quindi che l'esecuzione della pena avvenisse presso il domicilio del condannato<sup>1</sup>.

Nel merito della soluzione interpretativa data alla normativa processuale di settore, oggetto di ampio dibattito, come si diceva, non entriamo. Ci interessa piuttosto l'aspetto connesso alla particolare motivazione contenuta nel provvedimento di avocazione nel quale si facevano riferimenti, oltre che alla risonanza mediatica della vicenda, alla novità delle questioni di diritto e alla esistenza di un dibattito parlamentare sullo sfondo di istanze di tutela della professione giornalistica emerse sul piano europeo e comunitario. L'iniziativa del Procuratore non mancava di avere ripercussioni sia all'interno che all'esterno dell'ufficio<sup>2</sup>.

\* Scritto sottoposto a *referee*.

<sup>1</sup> Il provvedimento emesso in data 26 novembre 2012 è stato pubblicato su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 26 novembre 2012.

<sup>2</sup> V. per la cronaca di questi contrasti L. FERRARELLA *Sallusti, P.M. spaccati sul no al carcere*, in *Corriere della Sera* del 27 novembre 2012. Negli stessi giorni l'eco del dibattito parlamentare sulla approvazione di una norma “salva-Sallusti”, provocava una presa di posizione ufficiale nell'ambito della Commissione UE: “*La Commissione europea plaude alla bocciatura dell'articolo 1 del ddl antidiffamazione, che prevedeva il carcere per i giornalisti. L'esecutivo Ue, ha ricordato la commissaria alla Giustizia Viviane Reding, si e'*

Va ricordato, per completezza, che l'indirizzo adottato nel caso specifico formava pochi giorni dopo oggetto di una formale direttiva indirizzata dal Procuratore ai sostituti dell'ufficio esecuzione volta a far valere la nuova interpretazione per tutti i futuri casi dello stesso genere, al di là quindi del reato specifico per il quale era intervenuta condanna<sup>3</sup>.

Un punto nella dinamica della vicenda appare di notevole interesse e va subito messo in evidenza.

Quando il P.M. agisce per eseguire la sentenza di condanna, limitando con atto diretto la libertà personale del condannato, il momento giurisdizionale – inteso come possibilità di controllo sull'azione dell'organo pubblico e di apertura del contraddittorio sull'eventuale difetto del titolo – è successivo ed eventuale. Dipende in sostanza *ex post* dall'interesse del condannato. Ciò significa, quando l'interpretazione della legge avviene *in bonam partem* a vantaggio dell'esecutando, che egli non ha interesse a chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione, posto che da una diversa interpretazione potrebbe venire soltanto un trattamento peggiore. Né il sistema prevede che la decisione del Procuratore della Repubblica possa essere bloccata o riformata in via di impugnazione. Quindi l'organo pubblico requirente, che di regola è mera parte processuale, "fa" giurisdizione e l'interpretazione data diviene *applicazione definitiva* della legge nel caso concreto.

Il controllo sull'operato del Pubblico Ministero si trasferisce quindi sul piano del dibattito dottrinale e, se si vuole, della stessa opinione pubblica circa la correttezza del provvedimento. In questa prospettiva il Procuratore ha fatto quello che il giudice non può fare: ha esposto – in una logica di assoluta trasparenza nel provvedimento interno indirizzato ai sostituti, reso subito accessibile all'esterno – il senso del suo intervento, definendo con chiarezza quella che può definirsi, nell'alveo della pluralità di opzioni interpretative della norma, la "politica" dell'ufficio.

Al di là della soluzione ermeneutica adottata, ha certamente colpito nel provvedimento di avocazione la circostanza del farsi carico, da parte del Procuratore, sia del clamore mediatico del caso, sia della potenziale incongruità/irragionevolezza della pena carceraria rispetto ai reati commessi nell'esercizio della professione di giornalista, in linea con un dibattito di respiro europeo. Il fatto che il condannato non fosse il piccolo spacciatore di turno, ma il "personaggio" Sallusti ha innescato inevitabilmente le più forti perplessità per il possibile *vulnus* al principio di uguaglianza ed alla soggezione "soltanto" alla legge cui è legato il giudice dinanzi all'art. 101 della Costituzione.

Sappiamo come poi è finita, con la discussa grazia (anzi commutazione di pena) concessa a Sallusti dal presidente Napolitano.

Sul piano ordinamentale, però, il senso globale delle decisioni del Procuratore è rimasto un poco in ombra, mentre esso si rivela originale e denso di implicazioni proprio sotto l'aspetto del *self restraint* della decisione giudiziaria puramente "tecnica", che, sfruttando spazi legittimi di discrezionalità, si apriva alle esigenze di una applicazione "ragionevole" della pena.

Il Procuratore ha inteso farsi carico, ci pare di poter dire, non già di una scelta come si dice *ad personam*, in qualche misura sollecitata dal "sentire" delle più alte istituzioni dello Stato (si pensi al comunicato stampa del Quirinale che in quei giorni ha voluto sottolineare come il Capo dello Stato "seguisse" il caso), quanto piuttosto di una interpretazione "costituzionalmente orientata" volta a individuare un corretto punto di

---

*espressa "sempre molto chiaramente e fortemente a favore della libertà di espressione e dei media". Per questo, ha sottolineato, "saluto con favore la decisione del Parlamento, che ha respinto l'emendamento", per cui "ora i giornalisti non andranno in carcere nei casi di diffamazione". Bruxelles, 27 nov. - (Adnkronos)*

<sup>3</sup> Circolare del 6 dicembre 2012 anch'essa riportata integralmente su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 7 dicembre 2012.

equilibrio tra la sanzione penale per le condotte diffamatorie e i possibili freni eccessivi alla libertà di stampa rappresentati dalla pena carceraria.

L'ampiezza *in bonam partem* dei poteri dell'organo requirente sul piano esecutivo è stata colta per assecondare una linea interpretativa tesa a "de-carcerizzare" nei limiti normativi consentiti, la sanzione.

Quanto questa scelta si sia rivelata precorritrice dei tempi lo dimostra sia l'*iter* della riforma in Parlamento per la riformulazione delle sanzioni per i reati commessi dai giornalisti che il dibattito scaturito dalle più recenti pronunce della Corte Europea di Strasburgo<sup>4</sup>

### **3. Il caso "Ilva" e la Procura di Taranto in trincea**

Opposte considerazioni sulle modalità complessive di intervento dell'ufficio del Pubblico Ministero ha invece generato e continua a generare, in uno scenario di problemi e tensioni di diversa e ben maggiore portata, la vicenda dell'Ilva di Taranto.

In questo caso l'azione del Procuratore sollecita perplessità nelle modalità di gestione della vicenda proprio sul versante delle risposte che sono scaturite alle sollecitazioni che provenivano dall'esercizio di funzioni legislative e di governo.

Anche stavolta può restare sullo sfondo il merito processualpenalistico, *stricto sensu* inteso, della vicenda, a tutti noto, con il sequestro degli impianti per gravi reati ambientali contestati agli amministratori dell'impresa, la possibile chiusura totale dello stabilimento, il discusso decreto del governo (decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito nella legge 24 dicembre 2012, n. 231), con tutte le implicazioni di ordine costituzionale che hanno condotto prima alle ordinanze n. 16 e 17 del 13 febbraio 2013 (che hanno dichiarato inammissibili i conflitti elevati dalla Procura di Taranto contro il Governo e il Parlamento) e poi alla attesa sentenza 9 maggio 2013 n. 85 (che ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla normativa introdotta).

Punto di partenza può essere rappresentato, su un piano extra-giuridico, dall'anomalo "annuncio" del Procuratore, riportato da vari organi di stampa, poi trasfuso in concreti atti processuali, di voler contrastare con tutti i mezzi disponibili l'incidenza dell'atto normativo appena adottato sull'*iter* del procedimento giudiziario perché palesemente contrario alla Costituzione<sup>5</sup>.

La consapevolezza del rilievo "politico" che la scelta dei ricorsi per conflitto di attribuzione (poi rivelatasi impropria e precipitosa) finiva per avere, acuendo tensioni sociali già forti, si poteva cogliere, se si vuole anche testualmente, attraverso una sfumatura emblematica costituita dalla indicazione nel corpo dei ricorsi di un "accordo" con gli altri magistrati che all'interno dell'ufficio si occupavano del caso. Il ricorso promosso dal Procuratore si diceva infatti "ove occorra" proposto anche dal procuratore aggiunto e dai due sostituti incaricati del caso, tutti cofirmatari dell'atto. Precisazione invero del tutto

---

<sup>4</sup> Si tratta in particolare della sentenza emessa il 7 ottobre 2013, (caso Ricci e Belpietro c. Italia, n. 30210/06), ampiamente ripresa dagli organi di stampa in cui la Corte ha ritenuto la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione (pur condizionalmente sospesa) non proporzionata ed in grado pertanto di violare la libertà di espressione dei giornalisti.

<sup>5</sup> Così ha scritto F. CACCIA, *I magistrati: testo incostituzionale, la fabbrica provoca ancora morti*, in *Corriere della Sera*, 1-12-2012 citando le esternazioni del Procuratore: «...sorridente amaro il procuratore capo di Taranto, Franco Sebastio, che proprio non ci sta a passare per "il talebano", "il pazzo nemico di 20 mila operai", "se solo avessi cinque minuti per un caffè con il presidente Napolitano e con Mario Monti racconterei loro dei bambini che qui nascono già malati di tumore...", si sfoga il vecchio magistrato. Così, l'uomo che ieri per la delusione – dopo il decreto legge del governo che sospende di fatto i sequestri della magistratura – aveva pensato quasi di dimettersi, ora è già pronto a indossare di nuovo la toga in vista dell'udienza del prossimo 6 dicembre davanti al Tribunale del Riesame, per discutere dell'istanza di dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati presentata dall'Ilva»

superflua atteso il potere insindacabile ed esclusivo del capo dell'ufficio desumibile dal D.lg. n. 109/2006 e piuttosto volta a manifestare all'esterno il senso di una iniziativa pienamente condivisa, nonostante la gerarchia piena ed esclusiva che caratterizza l'ufficio requirente.

A tale azione facevano seguito, nella linea appassionatamente "ostruzionistica" inizialmente dichiarata, una serie di iniziative volte ad ostacolare la ripresa delle attività di impresa, a partire da un aspetto solo apparentemente secondario della vicenda, con l'opposizione al dissequestro di merci finite già prodotte dagli stabilimenti del valore di oltre un miliardo di euro, sotto il profilo, ripreso ed amplificato dai *media*, che si trattava di cose pertinenti ad un reato già commesso, prodotte quando, in conseguenza dei reati accertati, lo stabilimento doveva già cessare la produzione, posizione condivisa dal GIP che respingeva l'istanza di dissequestro<sup>6</sup>.

Balza subito in evidenza un utilizzo estremamente ampio, flessibile e dai confini pericolosamente incerti, dell'istituto del *sequestro preventivo*, che, come da più parti è stato rilevato, segna – per gli sviluppi che la prassi ha conosciuto – il conferimento al giudice di un potere non più strettamente correlato all'accertamento della responsabilità, ma ad una generica "prevenzione" dei reati ed il passaggio in quei territori dove l'azione penale quasi perde di vista il suo oggetto, confondendosi con esigenze tipicamente amministrative strettamente collegate per loro natura a scelte discrezionali ed indirizzi politici<sup>7</sup>.

Inutile dire che il caso Ilva è solo l'ultimo più rilevante esempio delle improprie potenzialità di utilizzo che lo strumento del *sequestro preventivo* ha avuto per affrontare, specie in materia ambientale, problemi che vanno ben al di là del processo penale. Basti pensare al caso dei sequestri preventivi di impianti di depurazione inefficienti o di discariche comunali inadeguate specie nel Sud Italia. Salutati dalle associazioni ambientaliste come una forma di ripristino della legalità a fronte dell'immobilismo della politica, purtroppo essi hanno avuto portata più simbolica che reale, non risolvendo il problema delle fogne e dei rifiuti che continuavano a dover essere in qualche modo smaltiti. I provvedimenti in esame si sono rivelati quindi, nella migliore delle ipotesi, solo fattori di una possibile accelerazione di dinamiche amministrative, senza che i nodi tra risorse economiche scarse e rilevanti problematiche di tutela dell'ambiente si potessero

---

<sup>6</sup> L'art. 3, comma 3 del decreto, recitava infatti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti". Proprio per la necessità di superare l'atteggiamento negativo assunto dal PM di Taranto al quale aderiva il GIP sul dissequestro delle merci, il Governo era costretto ad introdurre l'emendamento chiarificatore, poi convertito in legge, aggiungendo la dicitura "**ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge...**". Sulle gravi implicazioni di questo aspetto del provvedimento: P. BARTOLONI *All'Ilva tornano anche i prodotti finiti*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 dicembre 2012 e G. FASANO *Il giudice non sblocca la merce: L'Ilva in 5000 senza lavoro*, in *Corriere della Sera*, 12 dicembre 2012. Ma v. anche P. BARTOLONI – G. PALMIOTTI, *Ilva, confermato il blocco dei prodotti*, in *Sole 24Ore*, 12 dicembre 2012.

<sup>7</sup> Lo ha rilevato tra i primi con grande efficacia D. PULITANO', *Fra giustizia penale e gestione amministrativa. Riflessioni a margine del caso ILVA* in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); v. anche R. BIN, *L'Ilva e il soldato Baldini*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 7 dicembre 2012, che, nel prospettare una modifica dell'art. 321 cpp, ha scritto: "... sarebbe certo molto opportuno fissare i limiti di provvedimenti cautelari che, se non si limitano a bloccare la degenerazione della situazione per poche ore, possono avere effetti devastanti per la collettività. Non si può accettare che sia posto sulle spalle di un giudice il gravosissimo peso di una decisione politica di enorme portata"; v. anche A. SPERTI, *Alcune riflessioni sui profili costituzionali del Decreto "Ilva"*, ibid. 20 dicembre 2012.

Il tema del ruolo della giurisdizione nell'attuale momento storico nei suoi rapporti con le incertezze e la difficoltà della legislazione è sviluppato con ampiezza da M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)* in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>. 3/2012, 3 luglio 2012



sciogliere in modo serio e programmato. Ciò perché, ovviamente, la *ratio* della decisione giudiziaria è – o dovrebbe essere – un'altra.

Come è stato scritto, infatti, senza adeguate tecniche di bilanciamento che a questi livelli non possono essere consegnati alla decisione giudiziaria, anche un diritto fondamentale (come certamente è quello della salute) “*tende a divenire...naturalmente tirannico, tende cioè a non ammettere limitazione alcuna a non accettare di combinarsi/relazionarsi con altri diritti*”<sup>8</sup>.

Anche la successiva sentenza n. 85/2013 ha ribadito, disattendendo gli argomenti dei magistrati tarantini, come il Parlamento non avesse legittimato la prosecuzione di una attività “comunque” illecita, perché in una situazione estremamente ampia e complessa come quella della gestione di grandi stabilimenti industriali, l'intervento regolatore dell'amministrazione (modulando tempi e tappe del risanamento) trova solida base nella Costituzione e il giudice non può arrogarsi il diritto di sostituire le proprie valutazioni sostanziali a quelle dei poteri democratici sul “merito” dei provvedimenti adottati. Giustamente si è sottolineato che “*ancorchè resa in un giudizio sulla legge*” la pronuncia “*appartiene piuttosto al genus delle pronunce che risolvono conflitti di attribuzioni tra poteri*”<sup>9</sup>.

Il problema è quindi un altro. Nell'opzione interpretativa portata avanti da quell'ufficio di Procura (e ratificata con continuità dal GIP) vi è la rivendicazione di una funzione esclusiva della magistratura non solo in ordine alla repressione dei reati nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale, ma anche sul piano delle misure preventive, addirittura “amministrativo-gestionali”, che essa ritenga di *dover* disporre all'interno del procedimento e di cui si chiedeva al giudice delle leggi di sancire l'insindacabilità. La prospettiva della riserva di giurisdizione in questo campo diviene così totalizzante. Quando ad essere ipotizzato è un reato (nella specie il disastro ambientale: art. 437 cp), solo i custodi nominati dal giudice, sotto le sue direttive, sono legittimati ad operare e solo al giudice rispondono.

Le questioni che hanno caratterizzato il seguito della vicenda e che tralasciamo qui di esaminare, hanno confermato che di “conflitto”, sotto ogni profilo, si è trattato e si tratta. Alla questione del dissequestro dei prodotti finiti che, nonostante il tenore della legge di conversione del decreto, non veniva adottato in attesa del giudizio della Corte Costituzionale, è seguita l'ulteriore tensione per i sequestri operati sulle disponibilità bancarie e finanziarie dell'impresa. Ironicamente il nostro più accreditato quotidiano economico annotava (*Sole 24 ore* giovedì 19 settembre 2013) come il Governo, nella persona del Ministro dell'industria, avesse prospettato al Procuratore della Repubblica di Taranto l'introduzione di un art. 104 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p. che permetta ai custodi giudiziari la gestione anche del denaro sequestrato, ipotesi da quest'ultimo giudicata “*interessante*”.

---

<sup>8</sup> Così, chiaramente – sul tema assai ricco di contributi delle tematiche del bilanciamento dei diritti costituzionali – tra gli altri, A. SPADARO, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Politica del diritto*, 1/2006, 167 ss.

<sup>9</sup> Così V. ONIDA, *Un conflitto tra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell'ambiente. Nota a C. Cost., sentenza n. 85 del 2013* in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>. 3/2013, 20/09/2013. Va però notato che i casi della giurisprudenza costituzionale citati dall'illustre autore come “precedenti” di quello dell'ILVA (la sent. 150 del 191 sul “novellame”, quella n. 70 del 1985 sull'inquinamento dell'Arno, quella n. 121 del 1999 sul c.d. caso Di Bella) non appaiono del tutto assimilabili. In tutte quelle vicende erano stati adottati dalla magistratura provvedimenti che potremmo definire già in termini processuali “abnormi” perché emessi al di fuori dell'oggetto specifico del processo, il che certamente non può dirsi del caso ILVA, dove il sequestro ha avuto correttamente ad oggetto la cosa pertinente al reato e il pericolo che la libera disponibilità di essa aggravasse le conseguenze dell'illecito secondo lo schema testuale dell'art. 321 cpp, sicché il giudizio incidentale sulla legge ha fornito probabilmente la sede più idonea per un intervento chiarificatore della Corte costituzionale di forte incisività sull'assetto dei rapporti tra giurisdizione ed amministrazione.

Difficile una prova più stringente di questa in ordine allo stravolgimento dei ruoli, e soprattutto alla ripartizione/separazione dei poteri, che la vicenda ha determinato.

#### 4. Prove di nuovi assetti rispetto al ruolo del pubblico Ministero?

Ricapitoliamo. Se a Milano l'intervento della magistratura è sembrato quasi "ancillare" rispetto a scelte di natura squisitamente politica che suggerivano di mitigare una certa interpretazione della legge, anticipandone un cambiamento, a Taranto invece la magistratura è sembrata "alfiere" di una interpretazione rigorosa (o rigida) della legge, caratterizzata da un pregiudiziale rifiuto di bilanciamenti di sorta, pur se a cagione di gravissimi illeciti ambientali e della tutela senza compromessi del diritto alla salute.

Curiosamente poi, in entrambi i casi, si potrebbe dire che un'interpretazione "costituzionalmente orientata" della normativa di settore e del proprio ruolo, ha ispirato le diverse linee di intervento. Ma non ci pare sia così.

Pur nell'apparente rigorosa osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale congiunta a modelli di coerente attuazione di valori costituzionali, le iniziative viste sullo scenario del caso Ilva suscitano non pochi interrogativi sia sul piano del metodo che dell'adeguatezza.

Il "consenso" che ha circondato le scelte della Procura tarantina per il reale gravissimo problema ambientale che ne è alla base ed anche quella "*trasparente passione*" che, come è stato osservato, anima i provvedimenti adottati<sup>10</sup>, non può far dimenticare ben altra posta in gioco: l'anomalia tutta italiana di un Governo ed un Parlamento paralizzati da decisioni della magistratura di portata deflagrante, che eccedono la dinamica dell'accertamento di un fatto e delle responsabilità individuali ad esso connesse, pur se in termini processuali, lo si notava prima, restano formalmente ineccepibili. Se sono state le dimensioni dell'impresa a scatenare in questo caso una crisi nazionale (per le ricadute sull'occupazione e lo sviluppo industriale), in altri momenti e luoghi "piccoli" casi ILVA possono verificarsi e si verificano, e per essi il Governo certo non giunge ad intervenire.

E' importante ancora una volta ricordare sempre che non è il tema tipico della giurisdizione, vale a dire l'accertamento di un fatto e delle relative responsabilità, ad avere innescato queste tensioni, ma l'avventurarsi delle *decisioni cautelari*, con le potenzialità incontrollate del "sequestro preventivo" – sul terreno scivoloso della commistione tra amministrazione e giurisdizione – saltando, perchè estraneo alla propria funzione, il bilanciamento nella tutela dei diritti in conflitto<sup>11</sup>.

Sembra in buona sostanza che la vera contesa sia stata tutta riposta nella battaglia cautelare fatta di sequestri e "parziali" dissequestri, nella sostanziale piena sintonia tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari<sup>12</sup>, con il Governo impotente a cercare di metterci le pezze ed effetti deflagranti sull'economia e sulla politica industriale nazionale.

<sup>10</sup> Così D. PULITANO', op. cit., pag. 2 secondo cui i magistrati "*li hanno sentiti come atti di giustizia*" pur essendo indubbio che debbano essere in condizione di reggere di fronte allo "*scrutinio di legalità*".

<sup>11</sup> D. PULITANO' *ibid.* pag. 8 osserva invece come evocare una *riserva di funzione giurisdizionale*, assumendo la prevenzione dei reati come fondamento *obbligante* della propria legittimazione, appare un argomento *di segno autoritario*, (sia pure, precisa l'autore, su un piano descrittivo e non valutativo) che non pare trovare appigli nella giurisprudenza costituzionale attestata sulla funzione garantista della riserva di giurisdizione.

<sup>12</sup> Di questa sovrapposizione è traccia in un passaggio della sent. n. 85 del 2013 dove l'estensore annota che la posizione della Procura di Taranto "*è oggetto di una estesa e testuale citazione adesiva*" da parte del giudice per le indagini preliminari: lo segnala in un pregevole commento alla sentenza, con una originale prospettiva di fondo che mette in luce la nettezza della posizione assunta dalla Corte Costituzionale L. GENINATTI SATE' "*Caso Ilva: la tutela dell'ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima lettura di Corte Cost., sent. n. 85/2013) in questa rivista (16 maggio 2013).*"

La barra del timone del procedimento che è affidata agli uffici di Procura appare così anteporre al fine proprio del giudizio sulle responsabilità individuali, scopi ampi e poco definiti di prevenzione degli illeciti, il cui perseguimento appare indispensabile per l'incapacità di farvi fronte da parte dei poteri legittimi dello Stato.

Una conclusione solo provvisoria sul piano che abbiamo cercato di esplorare può essere questa.

Il modello dell'ufficio del Pubblico Ministero, rinnovato con il D. leg. 109 del 2006, fortemente gerarchico e al tempo stesso correlato all'assetto fondamentale della temporaneità degli incarichi (cui è connesso un difficile monitoraggio di professionalità) stimola cambiamenti sotto traccia di diversa e non prevedibile portata.

Da un lato esso innesca dinamiche nuove, in passato impensabili, sulle responsabilità istituzionali e di sistema del magistrato, nella consapevolezza ormai sempre più chiara che l'obbligatorietà dell'azione penale (la si debba o meno ripensare) non può fare da scudo a scelte di pregnante responsabilità anche "politica", che impongono un dialogo maturo e saldamente ancorato a leggi e Costituzione con gli altri poteri dello Stato.

Dall'altro esso alimenta posizioni che finiscono per apparire, in qualche misura, "autoreferenziali", con la possibilità di assumere l'indipendenza della magistratura in modo antagonistico, sia pure a cagione di una gravissima crisi dei pubblici poteri che va ben al di là del caso della corruzione e degli abusi dei singoli, come emerso nel campo dei controlli ambientali.

La lacerante vicenda di Taranto e quella più amena di Milano del "miracolato" direttore di un quotidiano ci pongono, insomma, di fronte a modi di manifestarsi del potere giudiziario carichi di incognite e, con implicazioni diverse, forse preludono a possibili riforme costituzionali che saranno sempre più dibattute, specie sul tema delicatissimo della posizione del pubblico ministero<sup>13</sup>.

Per intanto, se va apprezzata la "saggezza" della magistratura milanese che ha evitato pericolose strumentalizzazioni di un caso giudiziario assai delicato, va anche dato atto, nell'operato della magistratura di Taranto, di una forte tensione ideale sul diritto di tutti ad un ambiente salubre che curiosamente sembra vedere la magistratura come unico baluardo e compensa i dubbi sulla giustezza di alcune scelte compiute.

Segno anche questo della confusione di ruoli e di idee che caratterizza il nostro tempo.

\*\* Magistrato.

---

<sup>13</sup> Nota come "la giurisdizione sembra essere stata spinta ad uscire dal terreno del controllo, che è quello che le è più proprio, per addentrarsi in quello della mediazione e della regolazione del conflitto sociale" M. LUCIANI op. cit. p. 2